



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, per gli aspetti di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" (A.S. 1749).

*Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio atti n. *71/10* del 12 novembre 2009

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 12 novembre 2009:

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in quale prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita in ordine a schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamenti governativi nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome;

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in quale prevede che il Presidente del Consiglio può sottoporre alla Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni argomento di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

**VISTO** il disegno di legge recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" (A.S. 1749), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 settembre 2009;

**VISTA** la nota n. 6847 DAGL/342/PRES/09 del 29 settembre 2009 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza per gli aspetti di competenza, il citato provvedimento che è stato inviato, in data 7 ottobre 2009, alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è stato rinviato all'odierna seduta;

**CONSIDERATO** che, per l'esame del citato provvedimento, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno formulato osservazioni e proposte di modifica con riferimento, in particolare, agli articoli 15 (adeguamento della disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica) e 19-bis (Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita e coordinamento informativo, statistico e informativo dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali);

**CONSIDERATO** che i rappresentanti delle Amministrazioni centrali presenti hanno preso atto delle proposte formulate, ma hanno evidenziato che la ristrettezza dei tempi per la conversione del decreto-legge in esame (24 novembre 2009) rappresenta un ostacolo alla possibilità di modificare il provvedimento medesimo;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso un parere favorevole con la richiesta di previsione della intesa in Conferenza Unificata (e non il parere come attualmente previsto) per quanto riguarda il regolamento previsto dall'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 112/2008 che viene modificato dall'articolo 15 del provvedimento in esame; inoltre, hanno richiamato il Governo a dare concretezza al principio di leale collaborazione con un maggiore rispetto delle competenze legislative delle Regioni;
- l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso un parere favorevole con le considerazioni e le proposte di emendamento contenute in distinti documenti (Allegati A, B e C);

**CONSIDERATO** che il Governo, nel richiamare la ristrettezza dei tempi per conversione in legge del provvedimento in questione che non consente modifiche, ha preso atto delle osservazioni formulate, assumendo l'impegno a ricercare, nella sede di questa Conferenza, una condivisione dei contenuti del regolamento previsto dall'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 112/2008;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" (A.S. 1749), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 settembre 2009 nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti (A, B e C) che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto



ALL. 1  
Consegnato nella  
seduta del 12 novembre  
2009



**CONFERENZA UNIFICATA**  
**12 novembre 2009**

Punto 6) all'ordine del giorno

***PARERE, PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA, SUL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009,  
N. 135 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI  
OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE". (A.S. 1749)***

## *Premessa*

Il settore servizi pubblici locali negli ultimi anni è stato interessato da intensi e ripetuti processi di riforma.

Gli interventi più significativi e recenti in materia sono stati effettuati attraverso il DL 112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", articolo 23 bis inerente "*Servizi pubblici locali di rilevanza economica*", convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e con il DL 135/09 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", articolo 15 inerente "*Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica*", che ha esaurito l'iter in Senato (AS 1784) ed ora è in corso di conversione in Commissione Affari costituzionali della Camera (AC 2897).

Quest'ultimo articolo interviene innovando profondamente la materia, soprattutto in tema di società partecipate dai Comuni, con un nuovo regime transitorio e disponendo inoltre la vendita delle azioni detenute dai Comuni in società quotate.

**L'attenzione dell'ANCI si focalizza necessariamente sul suddetto articolo 15 che, ad oggi, costituisce la nuova e vigente disciplina dei servizi pubblici locali, essendo stato inserito direttamente nel testo del decreto legge, che ha subito delle modifiche durante l'iter di conversione in legge.**

## *Interventi dell'ANCI*

**L'ANCI ha presentato delle proposte emendative** in Commissione Affari Costituzionali del Senato, al fine di inserire alcuni temi fondamentali che mancano nella riforma dei servizi pubblici locali. La stessa Commissione il 21 ottobre u.s. ha convocato in audizione l'ANCI ed in quella sede è stata depositata una memoria con allegati gli emendamenti.

Da ultimo va considerato che la **Commissione Bilancio del Senato** nella seduta del 21 ottobre ha espresso **parere contrario sull'articolo 15** in relazione ai danni patrimoniali a carico degli enti locali detentori di quote di partecipazione.

## *Dall'articolo 23bis del DL 112/08 all'articolo 15 del DL 135/09*

La modifica normativa introdotta con l'**articolo 15 del DL 135/09**, nelle intenzioni del Governo, vuole adesso porre rimedio alle criticità della precedente innovazione operata attraverso l'articolo 23bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

La nuova disposizione fa chiarezza su alcuni punti del precedente intervento normativo e può essere considerata un primo passo in avanti verso un quadro regolatorio completo. Le nuove norme, recepiscono alcuni **orientamenti giurisprudenziali interni e comunitari (da ultimo conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea del 2/6/2009 n. C-196/98)**, considerando modalità "ordinaria" oltre la "*procedura ad evidenza pubblica per il conferimento della gestione*" anche l'affidamento a società mista pubblica privata quale forma "ordinaria", insieme alla



condizione però che il socio sia scelto con procedure competitive ad evidenza pubblica a doppio oggetto: contestuale scelta per socio per l'attribuzione di specifici compiti operativi e che quest'ultimo detenga non meno del 40 % del capitale.

In merito invece alla **cessione delle azioni pubbliche delle società quotate nei mercati regolamentati**, pur valutando positivamente l'apertura registrata in Senato mediante il doppio step di cessione delle azioni pubbliche - con il socio pubblico deve scendere **ad una quota di capitale non superiore al 40 % entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 % entro il 31 dicembre 2015** – tali termini non appaiono comunque sufficienti per attuare quei meccanismi di garanzia e tutela di soci, investitori e risparmiatori ed espone gli enti ad un altissimo rischio di prezzi di cessione molto bassi e conseguenti perdite patrimoniali elevate.

Sarebbe più congruo portare il **termine di dismissione azionaria direttamente al 2015**, lasciando alle società ed ai Comuni l'individuazione della progressività o meno nella cessione del capitale azionario detenuto alle migliori condizioni di mercato.

Resta infine sostanzialmente invariata tutta la disciplina degli affidamenti diretti a società *in house* (con requisiti comunitari: controllo analogo e prevalenza dell'attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano) considerati "eccezionali" e condizionati dalla sussistenza di *ragioni economiche, sociali, geomorfologiche e territoriali che impediscono il ricorso al mercato*.

### ***Le proposte emendative dell'ANCI all'articolo 15 del DL 135/09 (AC 2897) in Commissione A.C. della Camera dei Deputati***


Secondo l'ANCI nella disposizione in esame mancano alcuni temi fondamentali per completare la disciplina dei servizi pubblici locali, quindi l'Associazione ha presentato delle **proposte emendative in Commissione A.C. della Camera**, volte a:

- Favorire il processo di liberalizzazione del mercato attraverso la **definizione di idonee forme di incentivazione**, anche di carattere economico - finanziario, a favore degli enti locali che cedono proprie quote di partecipazione a società di gestione dei servizi pubblici locali;
- introdurre il **principio della separazione** tra proprietà e gestione delle reti e attività di gestione ed erogazione dei relativi servizi;
- eliminare alcuni **dubbi interpretativi** relativamente a quali siano le gestioni non rientranti negli specifici casi disciplinati dal comma 8;
- **fissare al 2015 il termine** per la dismissione delle partecipazioni pubbliche nelle società quotate che devono scendere sotto il 30% del capitale. Ciò a maggior tutela delle pubbliche amministrazioni sia in merito al rischio di non poter oggettivamente adempiere in un termine così breve, sia in relazione al potenziale deprezzamento delle azioni.

Allegato

- *Proposte di emendamenti*





## **PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**AC 2897**

**Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee**



Art. 15  
(Adeguamento della disciplina comunitaria in materia di  
servizi pubblici locali di rilevanza economica)

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:*

h) al comma 10, dopo la lettera m) inserire la seguente lettera:

***n) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.***

Motivazione

*L' inserimento della lettera h) ha la finalità di favorire il processo di liberalizzazione del mercato attraverso la definizione di idonee forme di incentivazione, anche di carattere fiscale- finanziario, a favore degli enti locali che cedono proprie quote di partecipazione a società di gestione dei servizi pubblici locali.*


Art. 15  
(Adeguamento della disciplina comunitaria in materia di  
servizi pubblici locali di rilevanza economica)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:*

***c bis) il comma 5 è sostituito dal seguente: “ 5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi”***

Motivazione

*L'emendamento ha l'obiettivo di introdurre il principio della separazione tra proprietà e gestione delle reti e attività di gestione e erogazione dei relativi servizi.*



Art. 15  
(Adeguamento della disciplina comunitaria in materia di  
servizi pubblici locali di rilevanza economica)

*Al comma 1 , alla lettera d), capoverso 8, abrogare la lettera e)*

Motivazione

*L'emendamento ha l'obiettivo di eliminare alcuni dubbi interpretativi relativamente a quali siano le gestioni non rientranti negli specifici casi disciplinati dai commi che precedono. Non essendo chiara la portata della norma, potrebbero verificarsi interpretazioni discordanti su quale siano le gestioni in scadenza con un impatto negativo sulle aziende e sui Comuni. Tale circostanza è aggravata dal fatto che la decadenza delle stesse gestioni è prevista senza apposita deliberazione dell'ente.*

Art. 15  
(Adeguamento della disciplina comunitaria in materia di  
servizi pubblici locali di rilevanza economica)

*Al comma 1, introdurre le seguenti modificazioni:*

*alla lettera d), capoverso 9), sostituire le parole: "ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)" con le seguenti: "ovvero ai sensi del comma 8, lettera b)"*

Motivazione

*L'emendamento mira a migliorare l'organicità e la congruenza della norma. Si chiarisce, infatti, la previsione relativa ai divieti operanti in caso di affidamenti diretti, raccordandola con la nuova disciplina introdotta, attraverso l'eliminazione del riferimento alle gestioni affidate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e l'introduzione del più corretto riferimento alle gestioni affidate comunque in maniera difforme dalla disciplina e che, conseguentemente, sono soggette a scadenza anticipata.*





Art. 15  
(Adeguamento della disciplina comunitaria in materia di  
servizi pubblici locali di rilevanza economica)

*Al comma 1, alla lettera d), capoverso 8 lettera d), dopo le parole “non superiore” eliminare da “al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore”;*

*Conseguentemente*

*sostituire le parole “siffatte condizioni” con “siffatta condizione” e sostituire le parole “, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del” con le seguenti parole “alla data del”*

Motivazione

*L'emendamento ha lo scopo di portare il termine fissato per la dismissione delle partecipazioni pubbliche nelle società quotate direttamente al 2015. Infatti la cessione delle società o delle partecipazioni, anche nella formulazione attuale che prevede la doppia cessione di capitale, al 2013 ed al 2015, derivando da obbligo di legge, determina, una perdita di valore, con danno per le amministrazioni alienanti, che può essere parzialmente attenuata qualora l'alienazione stessa avvenga in tempi più lunghi che consentano di effettuare una più accurata scelta del miglior offerente. Ciò a tutela delle pubbliche amministrazioni cedenti, sia sotto il profilo del rischio di non poter oggettivamente adempiere in un termine così breve, sia sotto quello del deprezzamento delle azioni.*



APP. B



Consegnato nelle  
sedute del 12 novembre  
2009



**Parere sull'art. 15 recante adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica**

**Disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 recante:  
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di  
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".**

*Conferenza unificata del 12 novembre 2009*

## **Premessa**

L'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, modifica la normativa in materia di servizi pubblici locali introdotto dall'art. 23 bis del decreto legge 112/08, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'art. 23 bis della legge 133/2008 è stato inserito dal Governo come emendamento nell'ambito della conversione del Decreto legge 112/08, con l'intento di disegnare una disciplina organica e unitaria della materia dei servizi pubblici locali che tenesse conto dell'evoluzione giurisprudenziale nazionale e comunitaria, con l'obiettivo di sottoporre questo settore alle regole della concorrenza, attraverso il rinvio ad un regolamento governativo che delegifica nella sostanza la materia dei servizi pubblici locali.

Nel parere fornito in Conferenza unificata, l'UPI ha richiesto lo stralcio di questa norma, perché riteneva che la riforma dei servizi pubblici locali dovesse essere affrontata in un apposito provvedimento normativo di rango primario, autonomo dalla manovra finanziaria, e non attraverso un rinvio ad una fonte secondaria, il regolamento, che rischia di complicare ulteriormente il quadro normativo.

Pochi settori sono stati interessati, negli ultimi anni, da così intensi e ripetuti processi di riforma, come quello dei servizi pubblici locali, con interventi frammentati e poco omogenei. Occorre invece dare un assetto di regole finalmente certo, stabile e duraturo ad un settore sul quale si gioca il futuro, non solo degli enti locali, ma anche di tutto il Paese, sia per la qualità e la quantità dei servizi erogati, sia in considerazione dei grandi investimenti che gli enti locali fanno in questi settori.

Rispetto a questo obiettivo, l'art. 23 bis presentava invece delle contraddizioni interne evidenti, perché introduceva delle delle norme direttamente in vigore e rinviava la disciplina di aspetti essenziali, in parte sovrapposti alla normativa primaria, al successivo regolamento governativo.

La modifica normativa introdotta con il decreto legge 135/09, nelle intenzioni del Governo, vuole porre rimedio alle criticità emerse in sede di elaborazione del regolamento previsto dalla legge 133/08.

## ***La nuova disciplina dei servizi pubblici locali***

L'art. 15 del D.L. 135/09 nella sua rubrica ha l'obiettivo esplicito di estendere i principi comunitari (e le regole della concorrenza) anche al settore dei servizi pubblici locali "*Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica*".

L'Unione delle Province d'Italia condivide quest'obiettivo di fondo e ritiene per questo essenziale che nella disciplina nazionale dei servizi pubblici locali sia posta un adeguata attenzione non solo alle cd. forme di gestione dei servizi, ma anche al momento dell'assunzione del servizio da parte degli enti locali. Se la scelta di fondo è che i servizi pubblici locali siano soggetti alle regole della concorrenza occorre infatti verificare a fondo le



motivazioni (di carattere economico, organizzativo e funzionale) che portano i comuni e le province a derogare alle regole della concorrenza.

Per questi motivi, riteniamo essenziale che la “regolazione – organizzazione - gestione dei servizi pubblici locali” sia individuata come funzione fondamentale dei Comuni e delle Province. Devono infatti essere rese reali e rafforzate le funzioni di regolazione e di organizzazione dei Comuni e delle Province nel settore, che consentano di verificare adeguatamente le condizioni di mercato e di motivare con precisione le eventuali scelte di autoproduzione delle local utilities: lo strumento migliore a tal fine dovrebbe essere quello di prevedere ed incentivare la costituzione di uffici comuni per la regolazione e l’affidamento dei servizi pubblici locali. In questo modo è possibile contemperare adeguatamente le ragioni del mercato con il rispetto dell’autonomia e della responsabilità degli enti locali.

Prima di entrare nel merito delle novità introdotte dall’art. 15 del D.L. 135/09 occorre sottolineare che le nuove disposizioni non si applicano ai settori del gas, della distribuzione dell’energia elettrica del trasporto ferroviario regionale, sui quali si rinvia alla disciplina di settore.

L’art. 15 non disciplina espressamente il momento dell’assunzione del servizio pubblico locale da parte dei Comuni e delle Province mentre introduce delle novità importanti in materia di affidamento (conferimento) della gestione dei servizi pubblici locali.

La scelta di fondo operata dal legislatore è che la via ordinaria (la “regola”) nella gestione dei servizi pubblici locali sia quella dell’affidamento a privati (imprenditori o società) attraverso una gara che rispetti i principi previsti per i contratti pubblici (per gli appalti di servizi).

A questa modalità è affiancata in via ordinaria anche la possibilità dell’affidamento della gestione del servizio a società a partecipazione mista (pubblica e privata) a condizione che la selezione del socio avvenga tramite una gara che abbia ad oggetto sia la qualità di socio che l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita un partecipazione non inferiore al 40%.

L’UPI valuta positivamente l’allineamento del legislatore italiano con gli orientamenti giurisprudenziali interni e comunitari e con gli indirizzi dell’Unione Europea in materia di Partenariato Pubblico Privato. Si esprimono tuttavia dubbi circa l’affidamento al privato dell’universalità dei compiti operativi della costituenda società poiché ciò vanificherebbe l’interesse primario all’ingresso di privati con specifiche competenze nella gestione dei servizi affidati e cioè l’acquisizione di know-how tecnico privato specializzato.

In deroga all’ordinario ricorso alla gara per l’affidamento della gestione del servizio a privato o per la scelta del socio, l’ente locale ha la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto a società “in house” e, comunque, a società aventi i requisiti previsti dal diritto comunitario per la gestione in house (controllo analogo e prevalenza dell’attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano) per situazioni eccezionali e qualora si riscontrino particolari condizioni di carenza di mercato, dando pubblicità e adeguata motivazione alla scelta e sottoponendola al parere preventivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni.



E' senza dubbio positiva, ai fini di un'accelerazione del processo di liberalizzazione, la specificazione in norma primaria che il parere dell'Antitrust circa il ricorso alla deroga per gli affidamenti a società aventi i requisiti dell' in house, è da intendersi come "preventivo" e la previsione di demandare ad una delibera dell'Autorità le soglie oltre le quali è necessario il parere della stessa Autorità per tali tipi di affidamenti.

La nuova disciplina del periodo transitorio è finalmente chiara. Continuano fino a scadenza solo gli affidamenti a società miste il cui socio sia stato scelto con gara e alle società quotate nelle quali la partecipazione pubblica scenda saldi sotto del 30% del capitale sociale. Questa scelta apre alla contendibilità delle quote di controllo pubbliche nelle società quotate erogatrici di servizi pubblici locali ma occorre riflettere in modo approfondito sulla congruità del termine stabilito per il completamento delle operazioni di dismissioni di partecipazioni pubbliche nelle società quotate (31.12.2012) e sulla possibilità di prevedere incentivi di carattere economico-finanziario a favore degli enti che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione azionaria in società di gestione di servizi pubblici locali.

Resta invece non chiaro e inspiegabile il rinvio ad un regolamento delegato per la disciplina di questioni fondamentali in materia di servizi pubblici locali, quali la distinzione tra le funzioni di regolazione e quelle di gestione, la disciplina delle incompatibilità, la tutela degli utenti, l'individuazione e la limitazione dei casi di gestione in regime di esclusiva, la individuazione delle norme applicabili i via generale a tutti i servizi pubblici locali.

Su questi aspetti sarebbe auspicabile un intervento normativo di tipo "primario" attraverso un apposito disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali nel quale potrebbero essere adeguatamente affrontati anche il tema della separazione tra la proprietà/gestione delle reti e le attività di gestione ed erogazione dei servizi, necessaria per una compiuta liberalizzazione del mercato e per consentire ai cittadini e agli utenti dei servizi di scegliere tra un pluralità di gestori, tutti autorizzati all'erogazione del servizio, in un quadro di regole definite dagli enti locali in virtù della loro potestà organizzativa in materia di servizi pubblici locali di interesse generale.

Il rinvio al regolamento dovrebbe essere pertanto limitato a quanto previsto dal comma 10, lettera m, dell'art . 23 bis della legge 133/08, ovvero all'individuazione espressa delle norme abrogate ai sensi di questa disposizione di legge.





Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
montani

AKK E

Consegnato nella  
seduta del 12 novembre  
2009



## NOTA UNCEM

su “Disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, concernente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (AS 1784)”

*Conferenza Unificata – Roma, 12 novembre 2009*

Con riferimento al provvedimento in titolo, attualmente in fase di trasmissione alla Camera dei Deputati per l’avvio del relativo esame dopo l’approvazione il 4 novembre scorso da parte del Senato della Repubblica, l’UNCEM ritiene di grande interesse per il territorio montano la materia relativa ai servizi pubblici locali e in particolare al servizio idrico integrato in esso affrontata.

La gestione del servizio idrico integrato in Italia è attualmente normata dall’articolo 23 bis della legge n. 133/2008 che prevede, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante il ricorso a gara. Inoltre il comma 10, lettera b), del medesimo articolo contempla la previsione esplicita, per i Comuni di minore dimensione demografica, di gestire i servizi pubblici locali in forma associata.

**In particolare l’articolo 15 dell’articolato in esame**, prevede che gli enti locali possano scegliere le forme di gestione dei servizi pubblici ambientali purché ricorrano a società private selezionate mediante gara oppure all’affidamento a società pubblico/private, con la presenza del partner privato scelto con gara che abbia una quota di partecipazione non al di sotto del 40% e i compiti operativi connessi con la gestione del servizio a società quotate, e solo in via residuale la possibilità di ricorrere all’in house providing subordinata in ogni caso ad un parere preventivo dell’antitrust.

Da ultimo una modifica all’articolo 15, avvenuta poco prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea del Senato, ha previsto che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche. Nel testo inoltre si specifica che il governo della risorsa acqua spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

In tal senso l'UNCEM esprime apprezzamento per la scelta di sostenere la necessità imprescindibile che la risorsa acqua rimanga nella disponibilità delle popolazioni montane attraverso gli enti locali del territorio. Solo così si potrà infatti consentire da un lato un utilizzo razionale di tale risorsa e dall'altro evitare che l'introduzione di una logica di mercato priva di regole porti alla spoliatura di una risorsa fondamentale dei territori montani.

Tuttavia l'UNCEM sottolinea che il provvedimento in esame prevede inopportuno un forte condizionamento degli Enti locali nella scelta di affidamento della gestione del servizio idrico, sbilanciata tutta a favore del soggetto gestore privato piuttosto che per il modello in house, contrariamente agli orientamenti adottati in precedenza. L'UNCEM valuta necessario porre nelle medesime condizioni il soggetto privato e il modello in house, anche al fine di scongiurare l'eventualità di un blocco del piano di investimenti nel settore sul territorio ad opera delle amministrazioni locali volto alla migliore efficienza del servizio medesimo.

**In conclusione l'UNCEM, pur apprezzando la normativa di cui all'articolo 15 quale buona base di partenza, richiede al Governo uno specifico ulteriore approfondimento della materia al fine di verificare le scelte da compiere nella direzione appena illustrata, verso un riequilibrio nell'opzione tra soggetto privato e gestione in house.**

